

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

**N. 181**

presentata dai Consiglieri regionali  
SOLINAS Alessandro - CIUSA - LI GIOI - MANDAS - SERRA - MATTA

l'11 febbraio 2026

Disposizioni in materia di voto a distanza per promuovere la partecipazione democratica attraverso l'innovazione elettorale in Sardegna

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEI PROPONENTI

Com'è noto la Regione, stante la propria condizione di insularità, presenta caratteristiche territoriali e socio-economiche che gravano in modo significativo sull'effettivo esercizio dei diritti fondamentali da parte dei cittadini. L'accesso al territorio regionale e i collegamenti con il resto del Paese sono strutturalmente subordinati alla disponibilità di servizi di trasporto aereo e marittimo, con conseguenti limiti di natura economica, logistica e temporale che non trovano rispondenza nelle regioni della penisola.

Tali condizioni assumono una particolare rilevanza con riferimento all'esercizio dei diritti politici e in particolare, del diritto di voto. Una quota rilevante della popolazione residente in Sardegna risulta infatti domiciliata, anche per lunghi periodi, in altre regioni per motivi di studio, lavoro o cura, pur mantenendo l'iscrizione nelle liste elettorali dei comuni sardi. In assenza di modalità alternative di votazione, l'esercizio del diritto di elettorato attivo risulta subordinato alla possibilità di sostenere costi di spostamento, spesso elevati e non sempre compatibili con le condizioni economiche e personali degli elettori.

In tale contesto, la condizione di insularità si configura come un fattore che incide direttamente sull'eguaglianza sostanziale dei cittadini nell'accesso ai diritti politici, determinando una limitazione di fatto dell'effettività del diritto di voto. La mancata previsione di strumenti idonei a compensare tali svantaggi contribuisce, inoltre, ad alimentare il fenomeno dell'astensionismo elettorale, con ripercussioni sulla rappresentatività democratica delle istituzioni regionali e locali.

Il quadro sopra descritto si colloca nell'alveo dei principi sanciti dall'articolo 3 della Costituzione, che affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione alla vita politica, economica e sociale del Paese.

In materia di partecipazione politica, l'articolo 48 della Costituzione, stabilisce altresì che il voto è personale ed eguale, libero e segreto e che il suo esercizio costituisce dovere civico. Il terzo

comma del medesimo articolo garantisce poi l'effettività del diritto di voto ai cittadini residenti all'estero, demandando alla legge la definizione dei requisiti e delle modalità di esercizio.

Nel vigente ordinamento italiano e regionale permane tuttavia un vulnus normativo in relazione alla possibilità di esercitare il diritto di voto da parte dei cittadini cosiddetti "fuori sede", ossia coloro che, pur essendo iscritti nelle liste elettorali di un determinato comune, sono temporaneamente domiciliati in un comune, situato in un'altra regione per motivi di studio, lavoro o cura, senza che siano previste modalità alternative di votazione. Tale lacuna normativa incide in modo particolarmente rilevante sui cittadini sardi domiciliati fuori regione, aggravando gli effetti discriminatori derivanti dalla condizione di insularità.

La situazione risulta ulteriormente accentuata dall'elevata mobilità studentesca e lavorativa che interessa la popolazione residente in Sardegna, cui si aggiungono i cittadini temporaneamente domiciliati fuori regione per esigenze di cura. Ne deriva una platea ampia e strutturale di elettori che, pur formalmente titolari del diritto di voto, incontrano ostacoli oggettivi e ricorrenti al suo esercizio.

Tali elementi si inseriscono in un contesto generale caratterizzato da un crescente tasso di astensionismo elettorale, fenomeno che incide negativamente sulla rappresentatività delle istituzioni democratiche. Come evidenziato anche dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nella pubblicazione del 14 aprile 2022, dedicata all'analisi delle cause dell'astensionismo e all'elaborazione di proposte volte ad agevolare l'esercizio del diritto di voto, la partecipazione politica costituisce il presupposto essenziale per la legittimazione degli organi elettivi.

Il citato documento, fondato su una ricerca comparata condotta su diciannove paesi caratterizzati da ordinamenti liberal-democratici, rileva come, tra le diverse modalità alternative di voto, il voto per corrispondenza rappresenti il sistema maggiormente diffuso. Un gran numero di paesi prevede questa modalità, spesso sia per i cittadini residenti sul territorio nazionale sia per quelli residenti all'estero.

Alla luce delle considerazioni esposte, la presente proposta di legge intende introdurre, nell'ordinamento della Regione, la possibilità per i cittadini fuori sede di esercitare il diritto di voto mediante modalità alternative, quali il voto per corrispondenza e, ove tecnicamente e giuridicamente consentito, il voto con modalità telematiche.

In particolare, la proposta disciplina nuove modalità di esercizio del diritto di voto in occasione dell'elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e dell'elezione diretta del sindaco e dei consigli comunali e circoscrizionali.

L'intervento normativo è finalizzato dunque a rimuovere gli ostacoli di natura economica, territoriale e logistica che, soprattutto in una regione insulare, limitano di fatto l'eguaglianza dei cittadini nell'esercizio dei diritti politici, garantendo una più ampia ed effettiva partecipazione democratica e contribuendo al rafforzamento della rappresentatività delle istituzioni elettive regionali e locali.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

#### Finalità

1. Gli elettori domiciliati in una regione diversa da quella di residenza, per motivi di studio, di lavoro, familiari o di cure mediche, possono chiedere di esercitare il diritto di voto per corrispondenza mediante voto anticipato presidiato in occasione delle elezioni per il rinnovo del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, del sindaco e dei consigli comunali e circoscrizionali secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

### Art. 2

#### Convenzioni per l'esercizio del voto a distanza

1. La Regione è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con Poste Italiane Spa, ovvero con altri soggetti pubblici o privati dotati di adeguati requisiti di affidabilità, sicurezza e competenza tecnica, al fine di garantire le modalità di esercizio del voto a distanza previste dalla presente legge.

2. Le convenzioni previste al comma 1 disciplinano, in particolare, le modalità operative per l'identificazione dell'elettore, la trasmissione e la raccolta del voto, nonché le misure volte ad assicurare la segretezza, la personalità, la libertà e la sicurezza del voto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

3. L'attuazione delle convenzioni avviene senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, salvo quanto espressamente previsto dalla legge di bilancio.

### Art. 3

#### Esercizio del diritto di voto per corrispondenza mediante voto anticipato presidiato

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di presentazione di richiesta di voto per corrispondenza anticipato presidiato da parte degli aventi diritto.

2. Gli elettori di cui all'articolo 1 presentano la richiesta di voto per corrispondenza mediante voto anticipato presidiato presso un qualsiasi ufficio abilitato del soggetto convenzionato operante nel comune di domicilio, entro il ventottesimo giorno antecedente la data delle elezioni, ovvero attraverso un'apposita sezione dedicata del sito web del medesimo soggetto, entro il medesimo termine antecedente la data delle votazioni.

3. Nella domanda sono indicati il comune di domicilio, il comune di residenza e la sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è iscritto. Alla domanda è allegato inoltre il certificato di iscrizione a un istituto di istruzione e/o formazione ovvero una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro, ovvero una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero un certificato medico.

4. Il soggetto convenzionato trasmette al comune di residenza dell'elettore la richiesta di voto di cui al comma 1. Il comune di residenza provvede ad annotare, nelle liste elettorali, accanto al nominativo dell'elettore, la dicitura «fuori sede» ed entro il ventunesimo giorno antecedente la data delle votazioni invia all'ufficio abilitato del soggetto convenzionato, dandone contestuale comunicazione all'elettore mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica certificata, un plico contenente:

- a) il tagliando elettorale in duplice copia, recante i dati anagrafici dell'elettore e l'indicazione dell'iscrizione nelle liste elettorali;
- b) una scheda elettorale con la relativa busta;
- c) una busta recante l'indirizzo del comune di residenza e della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è iscritto;
- d) un foglio contenente le istruzioni per l'espressione del voto.

5. Il voto per corrispondenza mediante voto anticipato presidiato è esercitato nel periodo compreso tra il quattordicesimo e il quinto giorno antecedente la data delle votazioni. In tale periodo l'elettore si reca presso un ufficio abilitato del soggetto convenzionato per esercitare il diritto di voto, previa esibizione di un documento di riconoscimento valido e del certificato elettorale, sul quale è apposto apposito timbro.

6. Dopo aver espresso il voto, l'elettore

inserisce la scheda elettorale nell'apposita busta, la sigilla e la introduce, unitamente al tagliando elettorale, nella busta recante l'indirizzo del comune nelle cui liste è iscritto. L'ufficio abilitato del soggetto convenzionato provvede alla spedizione del plico mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante raccomandata assicurata o altro mezzo equivalente, entro il quinto giorno antecedente la data delle votazioni.

7. Le buste pervenute entro il sabato antecedente la data delle votazioni sono verificate nella loro integrità e consegnate, unitamente al materiale della sezione, al presidente della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è iscritto. Le buste pervenute oltre le ore 19 del medesimo sabato ovvero pervenute non integre sono inserite in un apposito plico sigillato. I plichi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti, senza apertura delle buste contenenti le schede, a cura del segretario comunale.

8. Il presidente della sezione elettorale apre la busta di cui al comma 4, lettera c), verifica la corrispondenza del tagliando elettorale con le risultanze delle liste elettorali e introduce la busta contenente la scheda votata, di cui al comma 4, lettera b), in un'apposita urna sigillata, nella quale le schede restano custodite in forma anonimizzata fino alle operazioni di scrutinio. Il presidente annota nel verbale l'eventuale presenza di buste prive del tagliando elettorale, che sono accantonate senza apertura. Le buste indirizzate al comune, le buste che contenevano le schede e quelle non integre sono inserite in un apposito plico, allegato al verbale della sezione.

9. Prima dell'avvio delle operazioni di scrutinio, il presidente della sezione elettorale verifica l'integrità delle buste contenenti le schede pervenute dal comune. Verifica quindi la chiusura delle buste contenenti le schede votate e ne dispone l'apertura da parte di uno scrutatore che, senza prenderne visione e senza mostrarne il contenuto, inserisce le schede nell'urna.

## Art. 4

## Esercizio del diritto di voto per corrispondenza in occasione delle elezioni comunali

1. Gli elettori domiciliati in una regione diversa dalla regione di residenza per motivi di studio, di lavoro, familiari o di cure mediche possono chiedere di esercitare il diritto di voto per corrispondenza mediante voto anticipato presidiato in occasione delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale dei comuni della Regione, secondo le modalità stabilite dai commi seguenti.

2. Gli elettori di cui al comma 1, possono presentare la richiesta di voto per corrispondenza mediante voto anticipato presidiato presso un qualsiasi ufficio abilitato del soggetto convenzionato operante nel comune di domicilio ovvero attraverso un'apposita sezione dedicata del sito web del medesimo soggetto, entro il ventottesimo giorno antecedente la data delle votazioni, secondo le modalità previste da un regolamento adottato con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali ed elettorale.

3. Nella domanda sono indicati il comune di domicilio, il comune di residenza e la sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è iscritto. Alla domanda è allegato inoltre il certificato di iscrizione a un istituto di istruzione e/o formazione ovvero una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro, ovvero una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero un certificato medico.

4. Il soggetto convenzionato comunica al comune di residenza dell'elettore la richiesta di voto di cui al comma 2. Il comune di residenza provvede ad annotare, nelle liste elettorali, accanto al nominativo dell'elettore, la dicitura «fuori sede» e, entro il ventunesimo giorno antecedente la data delle votazioni, invia all'ufficio abilitato del soggetto convenzionato, dandone contestuale comunicazione all'elettore mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata, un plico contenente:

- a) il tagliando elettorale in duplice copia, recante i dati anagrafici dell'elettore e l'indicazione dell'iscrizione nelle liste elettorali;

- b) una scheda elettorale con la relativa busta;
- c) una busta recante l'indirizzo del comune di residenza e della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è iscritto;
- d) un foglio contenente le istruzioni sulle modalità di espressione del voto.

5. Il voto per corrispondenza mediante voto anticipato presidiato può essere esercitato nel periodo compreso tra il quattordicesimo e il quinto giorno antecedente la data delle votazioni. In tale periodo l'elettore si reca presso un ufficio abilitato del soggetto convenzionato per esercitare il diritto di voto, previa esibizione di un documento di riconoscimento valido e del certificato elettorale, sul quale è apposto apposito timbro.

6. Dopo aver espresso il voto, l'elettore introduce la scheda elettorale nell'apposita busta, la sigilla e la introduce, unitamente al tagliando elettorale, nella busta recante l'indirizzo del comune nelle cui liste è iscritto. L'ufficio abilitato del soggetto convenzionato spedisce il plico mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero assicurata o altro mezzo equivalente, entro il quinto giorno antecedente la data delle votazioni.

7. Le buste pervenute entro il sabato antecedente la data delle votazioni sono verificate nella loro integrità e consegnate, unitamente al materiale della sezione, al presidente della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è iscritto. Le buste pervenute oltre le ore 19 del medesimo sabato ovvero pervenute non integre sono inserite in un apposito plico sigillato. I plichi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti, senza apertura delle buste contenenti le schede, a cura del segretario comunale.

8. Il presidente della sezione elettorale apre la busta di cui al comma 4, lettera c), verifica la rispondenza del tagliando elettorale alle risultanze delle liste elettorali e introduce la busta contenente la scheda votata, di cui al comma 4, lettera b), in un'apposita urna sigillata, nella quale le schede restano custodite in forma anonimizzata fino alle operazioni di scrutinio. Il presidente annota nel verbale l'eventuale presenza di buste prive del tagliando elettorale e le accantona senza aprirle. Le buste indirizzate al comune, quelle che contenevano le schede e le buste non integre sono inserite in un apposito plico, allegato al verbale della sezione.

9. Prima dell'avvio delle operazioni di

scrutinio, il presidente della sezione elettorale verifica l'integrità delle buste contenenti le schede pervenute dal comune. Verifica quindi la chiusura delle buste contenenti le schede votate e ne dispone l'apertura da parte di uno scrutatore che, senza prenderne visione e senza mostrarne il contenuto, inserisce le schede nell'urna.

10. In caso di svolgimento del turno di ballottaggio previsto dalla normativa regionale vigente in materia di elezione diretta del sindaco, si applicano, in quanto compatibili, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo. I termini per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza sono in tal caso compresi tra il nono e il terzo giorno antecedente la data delle votazioni.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 5

##### Norma finanziaria

1. L'attuazione della presente legge nonché l'attuazione delle relative convenzioni avviene senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, salvo quanto espressamente previsto dalla legge di bilancio.

#### Art. 6

##### Entrata in vigore

1. La presente proposta di legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).